

## **BGer 2C\_1033/2016 vom 24. November 2016**

Bundesgericht, 2016-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_1033\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1033_2016)

FR: TF 2C\_1033/2016 du 24 novembre 2016

IT: TF 2C\_1033/2016 del 24 novembre 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

#### **E. 2.1**

Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

#### **E. 2.2**

Sebbene oggetto di disamina sia unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo abbia, a ragione, confermato la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Governo cantonale, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso al ricorrente. Siccome questi, cittadino italiano può, in linea di principio, appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa ( DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C\_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329 ) - senza dimenticare che può pretendere alla proroga del permesso di dimora anche in virtù del suo matrimonio con una cittadina svizzera (art. 42 cpv. 1 LStr [RS 142.20]) - è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. Non occorre di conseguenza esaminare se detto rimedio sarebbe ricevibile anche in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che potrebbe (ancora) avere effetti giuridici ( DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

#### **E. 3.1**

Il ricorrente afferma che non avrebbe mai avuto conoscenza della raccomandata del 23 giugno 2016. Anche se ammette che la lettera è stata ritirata all'ufficio postale, sostiene tuttavia che non sarebbe stato lui a farlo e chiede pertanto che venga effettuato un accertamento calligrafico al fine di determinare a chi appartiene la firma di chi l'ha presa in consegna. Detta argomentazione, che adempie a malapena le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF ( DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104), risulta per i motivi esposti di seguito, manifestamente infondata.

#### **E. 3.2**

Per consolidata giurisprudenza, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando l'atto giunge nelle mani del destinatario oppure di una persona che appartiene alla sua sfera di influenza (ad esempio la cerchia familiare o un ausiliario), non essendo invece necessario che il destinatario ne prenda altrimenti conoscenza ( DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Tale soluzione vale anche quando il destinatario ha designato o autorizzato un terzo a prendere in consegna i suoi invii postali (cfr. RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento) oppure quando una raccomandata è consegnata allo sportello postale a un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze ( DTF 110 V 36 e segg.; cfr. pure RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Non va poi dimenticato che, sempre per costante prassi, l'agire degli ausiliari va ascritto al destinatario ( DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.).

### **E. 3.3**

Nel caso specifico, oltre al fatto che il ricorrente, senza fornire alcuna spiegazione, ha modificato la propria versione dei fatti (avendo egli asserito in sede cantonale che la raccomandata era stata consegnata alla moglie ammalata, la quale si era poi dimenticata di dargliela), va osservato che, come emerge dal sito internet della Posta (cfr. [www.post.ch/it/privato/ricezione/rilasciare-autorizzazioni/procura-privata](http://www.post.ch/it/privato/ricezione/rilasciare-autorizzazioni/procura-privata)), per la consegna (a terzi) degli invii con avviso di ritiro, come in concreto, è richiesta una procura nel caso in cui il nome della persona che ritira non coincida con quello riportato nell'indirizzo nonché la presentazione dell'invito di ritiro recapitato in precedenza. Ne discende che se effettivamente non è stato il ricorrente a ritirare l'invio raccomandato indirizzatogli, chi l'ha fatto - anche se non era una persona che faceva parte della sua cerchia familiare o che fruiva di una procura e del cui agire il ricorrente risponde - doveva in ogni caso essere in possesso dell'invito di ritiro. Ora, il ricorrente non pretende né comprova che detto documento gli è stato sottratto e ancora meno fa valere di avere sporto denuncia per falsificazione di firma. È quindi a ragione che il Giudice delegato ha considerato che detto invio era stato validamente notificato all'interessato.

### **E. 4**

Il ricorrente sostiene in seguito che, anche se non ha presentato una domanda di esenzione dal dovere pagare un anticipo per le spese, comunque sia la sua difficile situazione economica (essendo egli beneficiario di una rendita AVS completata da prestazioni complementari) risultava già dalla notifica di tassazione 2015 trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo. L'argomento non è pertinente. L'anticipo litigioso è stato richiesto dal Consiglio di Stato. Era pertanto a questa autorità - e non all'autorità ricorsuale successiva - che il ricorrente doveva espressamente, se del caso, chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (totale o parziale) e fornirle tutti i documenti comprovanti le sue dichiarazioni, non essendo in ogni caso certamente compito del Consiglio di Stato pronunciarsi d'ufficio in proposito.

### **E. 5**

A parere del ricorrente il fatto di non avere versato l'anticipo richiesto non costituisce valido motivo per non esaminare nel merito la sua impugnativa. Implicitamente lamenta formalismo eccessivo. A torto.

Vi è formalismo eccessivo, che viola l' art. 29 cpv. 1 Cost. , qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene

pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica ( DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile, come già constatato dalla Corte cantonale, alcun formalismo eccessivo. Il ricorrente è stato debitamente informato delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine fissatogli, ossia del fatto che se il pagamento non era eseguito nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Gli spettava pertanto adottare le necessarie disposizioni al fine di rispettare il termine assegnato, ad esempio richiedendo prima della sua scadenza una proroga oppure presentando una domanda di assistenza giudiziaria. Ciò che non ha fatto. Premesse queste considerazioni, la sentenza cantonale che conferma l'inammissibilità pronunciata dal Consiglio di Stato per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine fissato a tal fine, risulta immune da violazione di diritto e va pertanto integralmente confermata.

## **E. 6**

Infine, il ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare la sua domanda alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

### **E. 7.1**

Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

### **E. 7.2**

Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.